

Comune di Padria

Provincia di Sassari

Prot 1017 del 22/03/2016

Alla Corte dei Conti della Regione Sardegna
Sezione regionale di controllo
pec

OGGETTO: Relazione sui risultati conseguiti dal piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

A mente di quanto dispone l'ultimo capoverso del comma 612¹ dell'art.1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", il sottoscritto Sindaco del Comune intestato espone la seguente relazione.

In seguito alla emanazione della norma questa amministrazione ha adottato il seguente atto:

1. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 03/06/2015

I principi a cui si è ispirata l'azione di questa amministrazione, contenuti nella norma (*tra parentesi viene riportato il comma corrispondente*), sono stati:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettevano strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) potevano realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiedeva la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non poteva avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale fossero pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviavano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa recavano il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni venivano comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
3. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procedeva alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società potevano concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove avevano sede le società interessate da eccedenze di personale.
5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiavano di vantaggi fiscali se procedevano allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Andavano inoltre tenuti presente i seguenti punti:

¹ Al fine di una corretta comprensione del presente documento da parte di chi lo leggerà sul sito istituzionale dell'ente, la norma citata dispone:

" [...] 612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. **Entro il 31 marzo 2016**, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. [...]"

- *Nel caso di scioglimento, da deliberare entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) gli atti e le operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.*
- *Se lo scioglimento riguardava una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrevano alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze erano deducibili nell'esercizio in cui erano realizzate e nei quattro successivi.*
- *Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni fosse avvenuta ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrevano alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze erano deducibili nell'esercizio in cui fossero realizzate e nei quattro successivi.*
- *L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguardava sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.*
- *In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% doveva essere riconosciuto il diritto di prelazione.*

Come è riscontrabile nel piano allegato gli obiettivi posti da conseguire entro il 31/12/2015 attraverso deliberazioni del consiglio che potessero prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni, erano i seguenti:

1. ABBANOA S.p.A.

Con la Legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997, la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale n. 36 del 1/5/1994 (cd Legge Galli), a sua volta adottata in recepimento della normativa europea.

La legge regionale ha previsto la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO), di un unico gestore (Abbanoa) e di un'unica tariffa.

In precedenza il sistema contava oltre 130 gestori, tra società di capitali e gestioni comunali, con abnormi disparità di trattamento tra i territori.

L'Autorità d'ambito ha optato per l'affidamento del servizio idrico integrato ad un unico soggetto: una società per azioni interamente a capitale pubblico (secondo le modalità di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del TUEL), così escludendo il ricorso alla procedura mediante gara.

La società ha sede legale a Nuoro, in via Straulu n. 35.

La missione di Abbanoa S.p.A. ha come priorità la gestione omogenea e unitaria del servizio idrico integrato della Sardegna, così da garantire, ne pieno rispetto dell'ambiente, la fornitura dell'acqua con la stessa qualità, lo stesso livello di servizio e la stessa tariffa in tutto il territorio regionale. Il tutto in un'ottica di sviluppo economico e sociale dell'Isola.

La compagine sociale di Abbanoa S.p.A. è costituita da 343 soci (342 Comuni e la Regione Sardegna, con il 57,44% delle azioni).

Il Comune di Padria detiene n. 19762 azioni, pari allo 0,01029161% delle azioni (dato aggiornato al 9 luglio 2014).

Allo stato attuale non è praticabile, in termini di efficacia ed efficienza, la dismissione della partecipazione.

2. ATO SARDEGNA

Il Consorzio obbligatorio tra le amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna, denominato "Autorità d'Ambito" è stato costituito in applicazione dell'art. 9, comma 3, della Legge 5.1.1994 n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" e dell'art. 5 della L.R. 17.10.1997 n. 29, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7 della L.R. 29/1997.

Il Consorzio ha personalità giuridica pubblica, una struttura organizzativa propria ed un proprio patrimonio, costituito secondo le procedure previste dall'art. 6 della L.R. 29/1997.

Il confine territoriale dell'Ambito Territoriale Ottimale è pari a quello dell'intera Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 29/1997.

La legge 8 febbraio 2013, n. 3, come modificata e integrata dalle leggi regionali 17 maggio 2013 n. 11 e 15 gennaio 2014 n. 5, nelle more del riordino del servizio idrico integrato, ha disposto che le funzioni già svolte dall'Autorità d'Ambito siano attribuite ad un Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2014.

Il Comune di Padria detiene presso l'organismo in oggetto lo 0,069551% di rappresentatività, con una spesa pari a € 1.599,69 nel 2014.

Allo stato attuale non è praticabile, in termine di efficacia ed efficienza, una soluzione alternativa.

3. GRUPPO DI AZIONE LOCALE LOGUDORO GOCEANO A.R.L.

Associazione "Gruppo di Azione Locale del Coros –Goceano – Meilogu – Monte Acuto – Villanova" in forma abbreviata "GAL Logudoro Goceano".

Il GAL Logudoro Goceano, attraverso l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, si propone di attivare strategie innovative per lo sviluppo del territorio. Un vasto territorio che può vantare un patrimonio ambientale di grande rilievo, sia per le spiccate caratteristiche di naturalità che lo caratterizzano, che per le risorse storiche e culturali.

Il Gal ha come obiettivo principale la valorizzazione del territorio e delle sue risorse produttive fondamentali (Agroalimentare ed Artigianato in particolare) attraverso il pieno coinvolgimento delle popolazioni, delle Istituzioni e dell'Associazionismo. A tal fine il GAL riunisce partners che sono espressione istituzionale del territorio e delle categorie imprenditoriali.

L'Assemblea del GAL è composta da un totale di 90 soci, di cui 53 privati (pari al 58,88%) e 37 pubblici.

La quota sociale del Comune di Padria è di € 500,00, pari allo 0,962%.

Verifica dei criteri di cui all'art. 1, comma 611, della L. n. 190/2014: il caso in esame non rientra in nessuno dei criteri di cui al citato art. 1 comma 611 della legge n. 190/2014.

4. SISTEMA TURISTICO LOCALE SARDEGNA NORD OVEST

L'art. 5 della legge 135/2001 ha previsto la creazione dei sistemi turistici locali. La Regione Sardegna ha approvato la direttiva 23 ottobre 2003 con la quale ha definito i criteri per la creazione dei sistemi turistici locali.

Il Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest si è costituito il 15 aprile del 2008 ed è una società consortile mista a responsabilità limitata con capitale a maggioranza pubblica e sede legale a Sassari e con la sede operativa ad Alghero. I soci sono circa 80 tra enti locali, soggetti pubblici e privati (imprese turistiche, operatori turistici/culturali) e associazioni di categoria.

Verifica dei criteri di cui all'art. 1, comma 611, della legge n. 190/2014: la società consortile non svolge attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Il piano operativo prevede il recesso dal Sistema Turistico Locale, con contestuale cessione della quota di partecipazione. L'esperienza maturata in questi anni, sin dalla nascita del STL Sardegna Nord Ovest, i cui presupposti erano quelli di creazione di un partenariato pubblico/privati forte per il rilancio in chiave turistica del nord Sardegna, ha dimostrato una scarsa efficacia.

Il risparmio per il Comune è quantificato in circa € 500,00 all'anno, pari alla quota richiesta all'ente per le spese di funzionamento del Stl.

Il Comune di Padria, con lettera prot. 2982 del 27/07/2015, ha inviato la dichiarazione di recesso dalla società STL Sardegna Nord Ovest con richiesta di rimborso della propria quota di partecipazione.

Responsabile del procedimento di razionalizzazione è la dott.ssa Mariangela Arca

Il presente documento, con gli allegati citati, viene inviato alla sezione di controllo della Corte dei Conti della Regione e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nell'area dell'Amministrazione Trasparente, sottosezione di 1° livello denominata: "Enti controllati" – Società partecipate.



Il Sindaco
Antonio Sale

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Sale", written over a horizontal dotted line.